

LA "RIVOLUZIONE" DELLA PRIVACY, COSA CAMBIA DA MAGGIO 2018

Avv. Carlo Bendin Avv. Francesca Orfanelli



In materia di *privacy* sono in arrivo grandi novità per tutti: per i Condomini, per i Condomini, per gli Amministratori, in generale per i Cittadini, ed ovviamente anche per le Imprese. In sintesi è in atto una "rivoluzione" sia per i soggetti che trattano i dati personali, sia per quelli i cui dati vengono trattati.

Il 25 maggio 2018 sarà infatti definitivamente applicabile anche nel nostro Paese – così come nel resto dell'Unione Europea – il Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), che contiene le nuove norme in materia di *privacy*. Il GDPR abroga la direttiva 46/95 CE, dalla quale hanno tratto origine gran parte delle norme in materia, a cominciare dalla prima legge italiana - la l. n. 675 del 1996 – a quelle attualmente vigenti compreso il d.lgs. n. 196/2003, cd. Codice della *privacy*.

Da maggio 2018 si avrà un unico insieme di norme in tutta l'Unione Europea. Il Regolamento è infatti direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e - anche in Italia - non richiede una legge di recepimento nazionale.

Ciò ovviamente non significa che non vi siano problemi applicativi e di coordinamento. Il 6 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 25/10/2017, n. 163, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, il cui art. 13 è di particolare interesse per cercare di comprendere l'evoluzione della normativa ed i problemi applicativi che si stanno ponendo. Con questo articolo infatti il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 163 (e quindi sempre entro maggio 2018) uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del GDPR. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà seguire, fra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- abrogare espressamente le disposizioni del Codice *privacy*. Ciò è indispensabile per garantire la certezza del diritto e consentire di comprendere quali norme del Codice "sopravvivranno";
- modificare il Codice *privacy* limitatamente a quanto è necessario per dare attuazione al GDPR. È infatti indispensabile che le norme "sopravvissute" del Codice siano coordinate con le nuove norme del GDPR;
- coordinare le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni del GDPR. Infatti anche altre norme esterne al Codice *privacy* disciplinano la materia ed anch'esse dovranno essere coordinate con il GDPR;
- prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi ed integrativi adottati dal Garante *privacy*. Oltre a ciò, rammentiamo che vi è molta attesa anche per conoscere quali Provvedimenti del Garante rimarranno in vigore con il GDPR e quali no. Ai primi dovrebbe appartenere probabilmente quello del 8 aprile 2010, che disciplina i trattamenti con videosorveglianza e che ha particolare rilevanza anche in materia immobiliare e condominiale, per la larghissima diffusione di telecamere negli immobili, anche a destinazione abitativa;
- adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice *privacy*, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del GDPR, con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni. Questa è una nota dolente, posto che il GDPR già prevede sanzioni fino a 10 o 20 milioni di Euro (e non sono ancora stati fissati gli importi minimi...) e ciò dovrebbe essere tenuto ben presente da quanti non si sono ancora posti il problema dell'adeguamento alle nuove norme.

Come si comprende da quanto detto finora, siamo in una situazione assai delicata per questa materia, anche perché la UE ci aveva lasciato un periodo di due anni (da maggio 2016 a maggio 2018) per ade-

guarci al GDPR. Pochi hanno utilizzato questo periodo per studiare le nuove norme ed ancora meno hanno iniziato ad adeguarsi. Ciò costituisce un problema considerevole, vista da una parte l'entità delle sanzioni di cui si è appena detto e dall'altra che anche il Parlamento non si è mosso prontamente. Per cui se da una parte i titolari sono rimasti inerti per troppo tempo nell'iniziare l'adeguamento alle norme del GDPR, dall'altra mancano ancora, e probabilmente mancheranno ancora per qualche mese, le norme volte a chiarire cosa sopravvivrà dell'attuale disciplina (e come), per cui per queste ultime tutti, anche i più diligenti, saranno probabilmente obbligati ad adempimenti negli ultimi mesi o addirittura negli ultimi giorni. È quindi fondamentale che tutti i titolari comincino a studiare le norme del GDPR e a predisporre un sistema di gestione della *privacy*, considerando che il nuovo sistema non dovrà più essere realizzato tenendo conto di "misure minime" o solo con riferimento a singoli adempimenti formali, ma dovrà essere fondato su di un approccio basato sulla valutazione del rischio che premierà i soggetti più responsabili. Il GDPR promuove infatti la responsabilizzazione

(o più correttamente l'*accountability*, come è denominata nel testo in inglese) dei titolari del trattamento e l'adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è «*privacy by design*», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. Con il GDPR viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici. Il Garante *privacy* precisa che, in compenso, scompariranno alcuni oneri amministrativi come l'obbligo di notificare particolari trattamenti. Ciò è vero, ma non tragga in inganno; permarranno anche obblighi formali (informative, consensi, ecc.), ma soprattutto vi sarà la necessità di un'analisi preventiva e un impegno applicativo, che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e soprattutto dimostrabili. Ma di ciò parleremo in un ulteriore approfondimento.

